

*Al comma 2, lettera c), capoverso 3-bis, sostituire la parola: comunque con le seguenti: previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere, in fine, le parole: e che non determini condizioni di disagio ai livelli occupazionali.*

**3. 22.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*d) dopo l'articolo 57-bis è aggiunto il seguente:*

« ART. 57-ter. (Definitività dei provvedimenti di dilazione sui versamenti diretti). — 1. Assumono il valore di provvedimenti definitivi:

*a) i provvedimenti di cui all'articolo 57-bis, comma 2, emessi fino al 31 maggio 2002;*

*b) in conseguenza del completamento della definizione automatica di cui all'articolo 60-bis, i provvedimenti di dilazione emessi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1996, n. 147, relativamente alle spese delle procedure esecutive infruttuose ammesse alla predetta definizione automatica;*

*c) una volta che il relativo credito abbia assunto carattere di certezza, i provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di

161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**3. 5.** Morgando.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) nell'articolo 59, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« 4-quater. Per i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001, la

comunicazione di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), deve essere presentata entro il 1o ottobre 2004 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**3. 6. Morgando.**

*Al comma 2, dopo lettera c), aggiungere la seguente:*

d) nell'articolo 59-bis le parole: « dal 1o gennaio al 30 giugno 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 maggio 2002 » e le parole: « entro il 1o maggio 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2002 ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e

servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

### 3. 7. Morgando.

*Al comma 2, dopo lettera c), aggiungere la seguente:*

d) all'articolo 61, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

«2-quater. La convenzione di cui al comma 2 va sottoscritta entro il 30 giugno 2003. In difetto, i concessionari ed i commissari governativi effettuano compensazione, fino al 99 per cento dell'ammontare delle anticipazioni da rimborsare, con gli importi dei riversamenti dovuti dopo il 30 giugno 2003.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati

di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

### 3. 8. Morgando.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. La disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificata dal presente decreto, non si applica per le notifiche delle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati ai concessionari fino al 31 maggio 2002, effettuate entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

### 3. 23. Patria, Crosetto.

*Sopprimere il comma 3.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle dispo-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

**3. 24.** Pinza, Lettieri.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **3. 25.** Benvenuto, Pinza, Pistone, Cima, Buemi, Castagnetti, Violante, Agostini, Roberto Barbieri, Bianco, Boccia, Burlando, De Franciscis, Manzini, Mariotti, Maurandi, Milana, Morgando, Pecoraro Scanio, Pennacchi, Rocchi, Michele Ventura, Visco, Bottino, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Frigato, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Stradiotto, Tolotti, Buffo, Carbonella, Cordoni, Delbono, Diana, Duilio, Guerzoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Squaglia, Trupia.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **3. 26.** Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'Agenzia delle entrate, ove accerti la difficoltà di procedere alla riscossione coattiva o ritenga eccessivamente gravosa la continuazione della esecuzione forzata esattoriale, può autorizzare il concessionario a discarico parziale dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato.

*3-bis.* Con atto approvato dal direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatori prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, sono definite le procedure di discarico per diseconomicità dell'attività di riscossione coattiva di cui al comma precedente.

*3-ter.* I pareri di cui sopra si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi quarantacinque giorni dalla data di rice-

vimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. Le procedure di discarico possono comportare la dilazione del pagamento.

**3. 27.** Leo.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

3. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'Agenzia delle Entrate ove accertati la difficoltà di procedere alla riscossione coattiva o ritenga eccessivamente gravosa la continuazione della esecuzione forzata esattoriale può autorizzare il concessionario a discarico parziale dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici per importi complessivamente superiori a 1,5 milioni di euro, ed il cui gettito è di esclusiva spettanza dello Stato.

*3-bis.* Con atto approvato dal Direttore dell'Agenzia su conforme parere obbligatorio della Commissione consultiva per la riscossione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti altresì gli altri pareri obbligatori prescritti dalle vigenti disposizioni di legge sono definite le procedure di discarico per diseconomicità dell'attività di riscossione coattiva di cui al comma precedente.

*3-ter.* I pareri di cui sopra si intendono rilasciati con esito favorevole decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non pronunciati espressamente nel termine predetto. Le procedure di discarico possono comportare la dilazione del pagamento.

**3. 28.** Leo.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: può procedere aggiungere le seguenti: entro il 30 novembre 2002.*

**3. 51.** Sergio Rossi, Martinelli, Dario Galli.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a ruolo aggiungere le seguenti: entro il 30 giugno 2002.*

**3. 52.** Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Martinelli.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: per importi complessivamente superiori a euro 1,5 milioni ed.*

**3. 29.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 1,5 milioni con le seguenti: euro 500 milioni.*

**3. 53.** Sergio Rossi, Martinelli, Dario Galli.

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: proficuità aggiungere le seguenti: , stabilito entro dieci giorni da 3 componenti aventi i titoli per essere giudici tributari o giudici tributari collocati fuori ruolo, all'unanimità, nominati per 3 anni dal Ministro dell'economia e delle finanze,*

**3. 30.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 3, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**3. 31.** Tolotti.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: favorevole con la seguente: contrario.*

**3. 32.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso la transazione non può avvenire per un importo inferiore al 70 per cento del dovuto.*

**3. 33.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 3 sopprimere il terzo periodo.*

**3. 34.** Giordano, Russo Spena.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* La transazione può comportare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo *con le seguenti:* A condizione che il contribuente versi entro il 31 dicembre 2002 il 50 per cento dell'importo convenuto mediante transazione, può essere autorizzata la dilazione del pagamento della somma residua.

**3. 55.** Sergio Rossi, Martinelli, Cè.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* può comportare la *con le seguenti:* può consistere nella.

**3. 54.** Sergio Rossi.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo la parola:* dilazione *aggiungere le seguenti:* non oltre ventiquattro mesi.

**3. 35.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da:* anche a prescindere *fino alla fine del comma con le seguenti:* per un massimo di 60 rate mensili e sempre che sussistano idonee garanzie.

**3. 36.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In nessun caso la transazione può estinguere reati di qualunque natura, fiscale e penale, il cui procedimento si concluderà comunque con le procedure previste dalla legge.

**3. 37.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì senza limiti di importo ai tributi derivanti da reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero.

*3-ter.* Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'eliminazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore nelle ipotesi di reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero, attraverso l'esclusione dalla imposta sul reddito dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

*3-quater.* La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cui efficacia è cessata dal 1º gennaio 2001, continua ad applicarsi per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di emanazione del regolamento di cui al comma precedente.

*3-quinquies.* All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-quater valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 38.** Benvenuto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì senza limiti di importo ai tributi derivanti da reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero.

**3. 39.** Benvenuto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. La procedura per la transazione di cui al comma 3 si applica altresì, senza limiti di importo, ai tributi derivanti da trattamenti pensionistici di fonte estera imponibili in Italia per effetto di disciplina convenzionale.

**3. 40.** Benvenuto.

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni con le seguenti: a euro 376 milioni ed a euro 347 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al comma 13, sostituire le parole: 146 milioni di euro con le seguenti: 152 milioni di euro*

*al comma 13, sostituire le parole: 635 milioni di euro con le seguenti: 647 milioni di euro.*

*dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per

acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

**3. 9.** Morgando.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , maggiorata di 15 milioni di euro e di 13,5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2002 e 2003 in favore dei commissari governativi e dei concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il 31 luglio di ciascun anno, l'inden-

nità di cui al comma 4, da erogare non oltre il 31 agosto di ciascun anno, è ripartita tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e la maggiorazione in favore dei Commissari governativi in proporzione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato di ciascuna concessione quali risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente.

### 3. 41. Patria.

*Al comma 5, dopo le parole: l'indennità di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: da erogare non oltre il 31 agosto di ciascun anno.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26

della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

### 3. 10. Morgando.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Con il decreto ministeriale da adottare entro il 31 luglio 2002 di cui al comma 5 viene altresì fissata la misura del compenso delle operazioni di sgravio previsto dall'articolo 17, comma 7-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nonché la modifica dell'articolo 8 del decreto ministeriale 21 novembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, per consentire il pagamento dei rimborsi spese in adeguata correlazione temporale con l'effettivo svolgimento delle attività esecutive.

### 3. 42. Patria.

*Sopprimere il comma 7.*

### 3. 43. Giordano, Russo Spina.

*Al comma 7, terzo periodo aggiungere, in fine, le parole: ; sulle riscossioni oggetto di compensazione non compete l'aggio di cui al comma 4, lettera b).*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per l'anno 2002 spetta ai concessionari e*

commissari governativi una indennità aggiuntiva di importo pari alla eventuale differenza tra l'aggio spettante ai sensi del comma 4, lettera *b*), e quello calcolato sull'ammontare dell'obiettivo stabilito per l'anno 2002.

### 3. 44. Patria.

*Al comma 7, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; sulle riscossioni oggetto di compensazione non compete l'aggio di cui al comma 4, lettera b).*

*Conseguentemente:*

*sostituire il quarto periodo con il seguente:* Per l'anno 2002 spetta ai concessionari e commissari governativi un importo pari alla eventuale differenza tra l'aggio spettante ai sensi del comma 4 lettera *b*) e quello calcolato sull'ammontare dell'obiettivo stabilito per l'anno 2002. La mancata riscossione delle somme anticipate comporta la restituzione proporzionale di detto importo.

*dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

### 3. 11. Morgando.

*Al comma 8, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

*a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione percentuale pari a quella di scostamento;*

*b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento nei limiti massimi del 22 per cento.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

### 3. 12. Morgando.

*Al comma 8, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) per lo scostamento dall'obiettivo fino al 10 per cento, riduzione percentuale pari a quella di scostamento;

b) per lo scostamento dall'obiettivo superiore al 10 per cento e fino al 21,5 per cento, riduzione in ragione dell'1,5 per

cento per ogni punto percentuale di scostamento nei limiti massimi del 22 per cento;

c) per lo scostamento superiore al 21,5 per cento riduzione sempre pari al 22 per cento.

### 3. 45. Patria.

*Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 24 per cento con le seguenti: 23 per cento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: per lo scostamento aggiungere le parole: pari o.*

### 3. 46. Tolotti.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Nel corso del biennio 2002-2003 viene effettuata una analisi sulla qualità e quantità dei carichi affidati in riscossione ai concessionari in relazione agli obiettivi fissati ai sensi del comma 6, condotta congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie. I risultati dell'analisi sono presentati alle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

*ART. 15-bis.* — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini

del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

### 3. 13. Morgando.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. Nel corso del biennio 2002-2003 viene effettuata una analisi sulla qualità e quantità dei carichi affidati in riscossione ai concessionari in relazione agli obiettivi fissati ai sensi del comma 6, condotta congiuntamente da funzionari dell'Agenzia delle entrate nonché da rappresentanti della categoria delle aziende concessionarie. I risultati dell'analisi sono presentati alle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

### 3. 47. Patria, Crosetto.

*Sopprimere il comma 13.*

### 3. 48. Tolotti.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, procedono alla riscossione coattiva delle somme portate nell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, degli interessi e delle spese secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili. A tal fine, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, i quali curano tutte le fasi della procedura esecutiva ed esercitano tutte le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari. Al funzionario responsabile sono demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali. I comuni o i concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le procedure ordinarie civilistiche.

### 3. 50. Benvenuto, Grandi.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Il concessionario iscritto all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, per la notifica degli atti di accertamento liquidazione e riscossione delle entrate dei comuni, può nominare uno o più messi

notificatori. Il messo notincatore esercita le sue funzioni nel comune in cui opera il concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire.

**3. 49.** Benvenuto, Grandi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. (Aumento di indennità in favore dei sordomuti). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti, come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è aumentata dell'importo di 21 euro per dodici mensilità.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10,332 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede per l'anno 2002 con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3; per gli anni 2003 e 2004 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3. 01.** Peretti, Giuseppe Drago, Degenaro.

ART. 4.

*(Unificazione delle competenze in materia di giochi).*

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'onere derivante dalla soppressione dell'articolo 4 del testo originario del

presente decreto-legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2003 ed in 54 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 1.** Lolli, Benvenuto.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i con-

sorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**4. 2.** Milana, Mosella, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nonché fino a: pronostici con le seguenti:* il Ministro dell'economia e delle finanze istituisce una nuova Agenzia, la cui denominazione viene indicata con lo stesso decreto, che assorbe i compiti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato con lo scopo di eliminare sovrapposizioni, ottimizzare la gestione dei giochi e il gettito erariale svolgere tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. La nuova Agenzia deve essere una struttura a forte specializzazione, dotata di un'apposita struttura di controllo nel territorio per garantire il rispetto delle leggi e delle convenzioni e i diritti dei cittadini. I compiti estranei all'Agenzia in materia di tabacchi lavorati sono trasferiti all'Agenzia delle dogane. Il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative i processi di mobilità del personale da e per l'Agenzia, avendo attenzione all'uso delle migliori professionalità per svolgere i compiti dell'Agenzia.

**4. 3.** Grandi, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'amministrazione Autonoma dei monopoli fino alla fine del comma 2 con le seguenti:* al fine di garantire autonomia e entrate certe al CONI, è istituito il Fondo nazionale per lo sport. Il Fondo, ammonta per l'anno 2003, a 500 milioni di euro, indicizzati per gli anni successivi, sulla base dell'inflazione programmata. Tale Fondo deve finanziare e garantire l'autonomia gestionale del CONI e delle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti. Alle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti va destinato almeno il 5 per cento del suddetto fondo. Per la costituzione del Fondo nazionale dello sport, si provvede:

1) tramite versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di una somma pari alla quota prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso;

2) per le residue somme, a copertura del Fondo, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare annualmente.

**4. 28.** Colasio, Carra, Bimbi, Milana.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'amministrazione Autonoma dei monopoli fino alla fine del comma con le seguenti:* al fine di garantire autonomia e entrate certe al CONI, è istituito il Fondo nazionale per lo sport. Il Fondo, ammonta per l'anno 2003, a 500 milioni di euro, indicizzati per gli anni successivi, sulla base dell'inflazione programmata. Tale Fondo deve finanziare e garantire l'autonomia gestionale del CONI e delle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti. Alle associazioni nazionali di promozione sportiva e di sport per tutti va destinato almeno il 10

per cento del suddetto fondo. Per la costituzione del Fondo nazionale dello sport, si provvede:

1) tramite versamento da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di una somma pari alla quota prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso;

2) per le residue somme, a copertura del Fondo, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare annualmente.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e

successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**4. 4. Colasio, Rusconi.**

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: al Ministero per i beni e le attività culturali.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sani-

tarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**4. 7.** Colasio, Rusconi.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: allo Stato con le seguenti: al Ministero per i beni e le attività culturali.*

**4. 26.** Colasio, Carra, Bimbi, Milana.

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del seguente decreto-legge.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**4. 8.** Colasio, Rusconi.

*Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , entro novanta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge,*

**4. 27.** Colasio, Carra, Bimbi.

*Al comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole: o un suo delegato.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposi-

zioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

**4. 9.** Milana, Mosella, Lettieri.

*Al comma 1, ottavo periodo, sostituire le parole da: 78 e 83, della legge fino alla fine del periodo con le parole: e 78 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. Il comma 83 del predetto articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:*

« 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e' riservata in favore del Ministero per i beni e le attività Culturali una quota degli utili derivanti dalla nuova estrazione del gioco del lotto, non superiore a euro 258.228.449,54, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico ».

**4. 10.** Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri.

*Al comma 1, nono periodo, dopo le parole: prevista dalle vigenti disposizioni aggiungere le seguenti: ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai fini sportivi dal CONI una somma non inferiore alla quota del 5 per cento.*

\* **4. 11.** Lolli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Martella, Sasso, Tocci.

*Al comma 1, nono periodo, dopo le parole: prevista dalle vigenti disposizioni aggiungere le seguenti: ed agli enti di*